REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 192

Anno 45 31 luglio 2014 N. 240

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2014, N. 1123

Reg. (CE) 1408/2013 e L.R. 43/1997 e sue modifiche. Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Anno 2014 secondo semestre

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2014, N. 1135

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione programma operativo 2015 con valenza di avviso pubblico misura "investimenti" 33

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 25 LUGLIO 2014, N. 10358

Delibera di Giunta regionale n. 1123/2014 "Reg. (CE) 1408/2013 e L.R. 43/1997 e sue modifiche. Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Anno 2014 secondo semestre". Precisazioni operative

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2014, N. 1123

Reg. (CE) 1408/2013 e L.R. 43/1997 e sue modifiche. Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Anno 2014 secondo semestre

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, ed in particolare:
- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;
- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;
- il Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo";
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 2020, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 204 del 1 luglio 2014;

Considerato che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti *"de minimis"* prevede espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;
- l'erogazione di un importo di Euro 15.000 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
 - i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 475.080.000,00;

Rilevato:

- che le imprese agricole emiliano-romagnole continuano ad essere impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali;
- che la redditività delle imprese continua il trend negativo causato prevalentemente dalla forte variabilità e dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un incremento dei costi di produzione;
- che il persistere degli effetti della grave crisi economico-finanziaria causa sia una contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese che una riduzione degli impieghi creditizi, comportando

maggior richiesta di garanzie per l'erogazione da parte degli Istituti erogatori;

- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano maggiori difficoltà nell'accesso e costi più alti per la provvista del danaro;

Atteso inoltre:

- che la Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione;
- che le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione rendono necessario ripetere l'intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;
- che per sostenere i giovani agricoltori, come previsto dal nel documento di politica economica e finanziaria (DPF) della Regione, è necessario riconoscere una apposita priorità;
- che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all'aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare a tal fine uno specifico Programma per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese agricole attive nella produzione primaria, utilizzando a tale fine le opportunità offerte dal Reg. (UE) n.1408/2013 sugli aiuti "de minimis" e dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche, che consenta di intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28 di approvazione della Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016;

Visti

- il progetto di legge "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione" pubblicato nel Supplemento al BURERT n. 258 del 17 giugno 2014;
 - il relativo documento di accompagnamento pubblicato nel

Supplemento al BURERT n. 258.1 del 17 giugno 2014;

Ritenuto di destinare all'attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di 1.625.000,00 euro articolata come segue:

- quanto ad euro 1.380.000,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
- quanto ad euro 245.000,00 a valere sulle risorse stanziate sul capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole" Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio 2014;

Dato atto che l'assegnazione delle risorse agli Organismi di garanzia sarà subordinata all'entrata in vigore della predetta Legge di assestamento e prima variazione al bilancio per l'esercizio finanziario in corso;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni;
- ad adottare a tal fine specifico Programma regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione:
- a stabilire che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 27 febbraio 2015 e che gli adeguamenti tecnici potranno essere effettuati con specifico atto del dirigente competente che potrà altresì apportare con proprio atto modifiche agli allegati 1, 2 e 3 del Programma;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;
- le proprie deliberazioni n. 1621 dell'11 novembre 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33" e n. 68 del 27 gennaio 2014 recante "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 2016";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
 - le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento

della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni; A voti unanimi e palesi, delibera:

- di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2. di attivare attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni sulla base della normativa comunitaria prevista dal Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo" un intervento rivolto alle imprese agricole di produzione adottando a tal fine lo specifico Programma regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, con una dimensione finanziaria pari ad Euro 1.625.000,00;
- 3. di dare atto che le predette risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento di cui al punto 2) sono disponibili sui seguenti capitoli:
- euro 1.380.000,00 sul capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
- euro 245.000,00 sul capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole" Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio 2014;
- 4. di dare atto che l'assegnazione delle risorse agli Organismi di garanzia sarà subordinata all'entrata in vigore della legge regionale di assestamento e prima variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
- 5. di disporre che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 27 febbraio 2015 e che gli adeguamenti tecnici potranno essere effettuati con specifico atto del dirigente competente che potrà altresì disporre con proprio atto modifiche agli allegati 1, 2 e 3 del Programma;
- 6. di disporre che il presente atto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- 7. di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 secondo gli Indirizzi interpretativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 1621/2013.

Allegato A

PROGRAMMA OPERATIVO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO *DE MINIMIS* SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI. ANNO 2014 - secondo semestre.

(Reg.(UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo" e L.R. n. 43/1997, come modificata dalla L.R. n. 17/2006)

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in Euro 1.625.000,00.

Tali risorse sono disponibili sui sequenti capitoli:

- euro 1.380.000,00 sul capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43)", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l'esercizio finanziario 2014;
- euro 245.000,00 sul capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole" - Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio 2014.

L'assegnazione delle risorse agli Organismi di garanzia sarà subordinata all'entrata in vigore della Legge regionale di assestamento e prima variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

2. Obiettivi

La Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte

delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione.

Le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l'intervento di sostegno dei produttori agricoli emilianoromagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili.

Per evitare interruzioni nell'erogazione del credito da parte delle Banche, è opportuno che l'intervento regionale sia rivolto in via prioritaria proprio verso le imprese che si trovano nella necessità di rinnovare o di riattivare i prestiti di conduzione agevolati, contratti nella passata campagna agraria, a valere sui programmi in regime "de minimis" attivati dai diversi Enti pubblici;

Nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all'aiuto sono conseguentemente tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti.

Con il presente Programma la Regione si propone di intervenire, attraverso gli Organismi di garanzia, nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

Il concorso interesse è concesso sotto forma di aiuti "de minimis" in applicazione di quanto stabilito dal ai sensi del Reg. (CE) n. 1408/2013 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

A tale fine, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, la dotazione finanziaria riservata al Programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti in regione per essere utilizzata dagli stessi a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve termine.

3. Organismi di garanzia beneficiari

Cooperative di garanzia composte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi al fine di:

- a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie;
- c) svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Le Cooperative - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., così come stabilito nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 e successive modifiche approvati nell'Allegato B della delibera n. 2370/2009;
- c) essere regolati da uno statuto che preveda:
 - la finalità di mutualità tra gli aderenti;
 - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
 - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

- a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- b) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

4. Aziende beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto "de minimis" le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c.;
- esercitino attività agricola in forma prevalente;
- richiedano un prestito di conduzione non inferiore a Euro 6.000, come risulta calcolato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale e dei parametri approvati all'Allegato 1 del presente Programma;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino, prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco di tre esercizi (esercizio in corso e nei due precedenti) e si impegnino a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul presente programma.

Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto. L'attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento come rilevabile dal registro di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale.

5. Spese ammissibili a prestito

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti.

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta, in ambito regionale, nel corso della campagna agricola 2013-2014, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato.

L'importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi nonché, limitatamente alle sole operazioni eseguite nell'azienda agricola per preparare il prodotto alla prima vendita, i costi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti stessi in ambito aziendale. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti all'Allegato 1 "PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione" al presente Programma Operativo.

6. Durata massima del prestito di conduzione

In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12 mesi.

La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto.

Nello stesso Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull'insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all'anno sono stati anche rapportati all'unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi.

L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima 1,5. Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato prendendo a

riferimento l'anno commerciale (360 giorni), è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'Organismo di garanzia al beneficiario.

Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere più semplici e contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà attualizzato al momento della erogazione utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e su Internet al sito dell'Unione stessa).

L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito in Euro 150.000,00.

Per motivi di economicità dell'azione amministrativa sono escluse dall'aiuto le domande con un prestito concedibile inferiore a 6.000 Euro.

8. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. possono presentare, all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato per le necessità di conduzione aziendale.

La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del fac-simile di cui all'Allegato 2 al presente Programma, entro il 3 ottobre 2014.

A valere sul presente Programma, da parte di ciascuna impresa può essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie

Entro il 24 ottobre 2014 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande, presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.

L'ordine di ammissibilità delle domande è determinato

attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- 1) aziende agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 40 anni, cioè che non ha ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda.
- 2) aziende agricole che nel corso della campagna agraria 2013/2014 hanno contratto il prestito di conduzione agevolato in regime de minimis, attivato dai diversi Enti pubblici, nel limite massimo del valore necessario al rinnovo o alla riattivazione del prestito stesso;
- 3) aziende agricole ricadenti nelle zone svantaggiate;
- 4) aziende agricole ricadenti nelle altre zone.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per ciascuno dei raggruppamenti di priorità sopra individuati, le denominazioni delle aziende agricole ed i relativi CUAA, nonché l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le sequenti condizioni:

- a) il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- b) almeno il 50% della SAU è inserita in area svantaggiata.

Allo scopo di facilitare l'individuazione della classificazione aziendale, nell'Allegato 3 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

10. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano - **via pec all'indirizzo: agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it** - entro 29 ottobre 2014 alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-

venatorie, Servizio Aiuti alle imprese - domanda di finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente Programma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e sue modifiche, indicando:

- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Aiuti alle imprese - le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 9.

Il Dirigente regionale competente, con propri atti, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma di Euro 1.625.000,00 utilizzando i medesimi criteri di priorità e di ordinamento stabiliti al precedente punto 9.

Contestualmente, lo stesso Dirigente dispone le concessioni in favore di ciascun Organismo dei finanziamenti spettanti, l'assunzione degli impegni di spesa e le contestuali liquidazioni.

11. Concessione del contributo alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità stabilite al precedente punto 9., il concorso sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli Istituti bancari.

Gli Organismi di garanzia, dopo l'approvazione dell'atto dirigenziale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma procedono a:

deliberare entro il 27 febbraio 2015 il proprio nullaosta alla erogazione del prestito da parte della Banca e
concedono sullo stesso l'aiuto sotto forma di concorso
sugli interessi. In particolare, l'atto assunto
dall'Organismo di garanzia, oltre a quantificare il
valore del prestito ammissibile e l'entità del
contributo, deve contenere la precisa e completa
indicazione che si tratta di un aiuto "de minimis" di cui
al il Reg.(UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013;

- inserire nella banca dati nazionale per gli aiuti di stato in regime de minimis - secondo apposite indicazioni operative comunicate con specifica circolare dal Servizio Aiuti alle imprese - gli elementi relativi alla concessione dei contributi alle singole aziende agricole;
- trasmettere l'atto di concessione all'azienda agricola;
- trasmettere l'atto di concessione alla Banca che provvede alla erogazione del prestito entro 30 giorni dal ricevimento. Il termine può essere prorogato dall'Organismo su motivata richiesta dell'Istituto bancario, da presentarsi comunque entro la scadenza del termine di cui al precedente capoverso
- verificare che la banca abbia erogato il prestito entro il termine sopra previsto o entro il termine previsto dall'eventuale proroga.

In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'Organismo di garanzia il quale, secondo l'ordine della propria graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese così disponibili.

Effettuata l'erogazione dei prestiti entro i termini richiamati, le Banche trasmettono agli Organismi di garanzia, appositi tabulati riepilogativi secondo apposite indicazioni operative che saranno comunicate con specifica circolare dal Servizio Aiuti alle imprese.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto "de minimis" dell'azienda nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L'aiuto è quindi liquidato direttamente alle imprese beneficiarie alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 7.

A conclusione del procedimento gli Organismi di garanzia provvedono ad inserire nella banca nazionale per gli aiuti di stato in regime de minimis - secondo apposite indicazioni operative comunicate con specifica circolare dal Servizio Aiuti alle imprese - gli elementi relativi alla liquidazione dei contributi alle singole aziende agricole;

12. Rendicontazione

Gli Organismi di garanzia dovranno rendicontare secondo apposite indicazioni operative comunicate con specifica circolare dal Servizio Aiuti alle imprese.

13. Obblighi, limitazioni e esclusioni

In conformità a quanto stabilito dal Reg.(UE) n.1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo", gli Organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma osservano le seguenti prescrizioni:

- l'aiuto è limitato alle sole aziende attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 15.000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo.

Gli Organismi hanno inoltre l'obbligo di:

- informare l'impresa per iscritto dell'importo del concorso regionale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "de minimis";
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto "de minimis" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

Le domande che presentano un prestito ammissibile inferiore a 6.000 Euro sono escluse dall'aiuto.

14. Garanzia Confidi

Secondo quando stabilito dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche, per beneficiare dell'agevolazione sul concorso interessi attraverso gli Organismi di garanzia, i prestiti di conduzione devono anche essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia, che deve essere effettuata a libero mercato mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi non rientranti nel fondo di cui alla L.R. 43/1997 e sue modifiche, non riveste quindi natura di aiuto di Stato e non

deve pertanto essere conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti "de minimis".

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

15. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori precisazioni operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno fissate con atto formale del Dirigente regionale.

PRESTITO DI CONDUZIONE

Costi di gestione*

	Unità di	Fabbiso	Fabbisogno effettivo	Importo co	porto concedibile a tasso agevolato	Importo concedibile a
	misura	Durata (mesi)	Importo (Euro)	Durata (mesi)	Importo (Euro)	rapportato a 12 mesi (in Euro)
COLTIVAZIONI						
GRANO E ORZO	ha	9	968,61	9	968,61	726,40
SOIA, MEDICA E ALTRE FORAGGERE (orzo, avena, ecc.)	ha	9	748,18	9	748,17	561,13
BIETOLE, MAIS (da granella, ceroso e dolce), GIRASOLE, RISO, ORTAGGI DA INDUSTRIA (piselli, fagiolini, spinaci, carote, cavoli, insalate da seme, ecc.)	ha	9	1.497,06	9	1.497,06	1.122,80
COLTURE ORTICOLE (pomodori, patate, cipolle, aglio, cocomeri, meloni, asparagi, ravanello, zucche, zucchine, ecc.), PIANTE DA SEME E FIORI	ha	9	3.961,16	9	3.961,16	2.970,8
COLTURE PROTETTE E VIVAI (non da frutto)	ha	9	18.485,24	9	18.485,24	13.863,93
FRUTTETO SPECIALIZZATO (compreso castagneto da frutto specializzato)	ha	9	9.682,96	9	9.682,96	7.262,23
VIGNETO SPECIALIZZATO	ha	9	5.281,50	9	5.281,50	3.961,12
ALTRE COLTURE PERMANENTI (oliveti, pioppeti, arboree da legno, ecc.)	ha	9	3.961,16	9	3.961,16	2.970,87
FUNGHI (per q.li di substrato anno)	Per q.li di substrato anno	9	7,48	9	7,48	5,6
VIVAI DA FRUTTO (peri, meli, peschi)	ha	9	52.814,98	9	52.814,98	39.611,2

Allegato 1

ALLEVAMENTI					
VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE O CARNE (esclusa rimonta)	Capi presenti in stalla	12	1.408,70	12	1.408,70
VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE AD USO CASEARIO (esclusa rimonta)	Capi presenti in stalla	12	2.553,18	12	2.553,18
MANZE, VITELLE E VITELLONI	Capi presenti in stalla	12	968,61	12	968,61
SVEZZAMENTO VITELLI	Capi presenti in stalla	12	326,13	12	326,13
CAVALLI	Capi presenti in stalla	12	968,61	12	968,61
SUINI DA INGRASSO	Capi presenti in stalla	12	229,50	12	229,50
SCROFE DA RIPRODUZIONE (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg.)	Capi presenti in stalla	12	704,39	12	704,39
POLLI DA CARNE	Capi presenti in stalla	12	2,30	12	2,30
OVAIOLE	Capi presenti in stalla	12	3,67	12	3,67
POLLASTRE E ALTRI AVICOLI	Capi presenti in stalla	12	3,67	12	3,67
OVINI E CAPRINI	Capi presenti in stalla	12	176,65	12	176,65
CONIGLI (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.)	Capi presenti in stalla	12	61,90	12	61,90

API	Arnie	12	60,82	12	60,82	
FRUTTA, ORTAGGI, E FIORI (conservazione, trasformazione e lavorazione)						
PATATE, CIPOLLE E ORTAGGI IN GENERE (allo stato fresco)	ql.	6	6,33	6	6,33	3,16
FRUTTA ESTIVA (allo stato fresco)	ql.	6	7,48	6	7,48	3,74
FRUTTA INVERNALE (allo stato fresco)	ql.	6	10,57	6	10,57	5,28
FRUTTA ED ORTAGGI (lavorazione)	ql.	9	61,90	9	61,90	46,43
POMODORO (lavorazione)	ql.	9	12,37	9	12,37	9,27
FIORI PER STELO	n.1000	9	7,48	9	7,48	5,61
FIORI PER BULBO	n.1000	9	19,42	9	19,42	14,56
Latte (lavorazione e trasformazione)						
PRODUZIONE FORMAGGIO E BURRO (per ql. latte)	ql.	12	11,50	12	11,50	
STAGIONATURA FORMAGGIO (per ql. formaggio)	ql.	12	184,99	12	184,99	
LAVORAZIONE LATTE ALIMENTARE (per ql. latte)	ql.	12	7,55	12	7,55	
PASTORIZZAZIONE LAVORAZIONE (per ql. burro)	ql.	12	10,64	12	10,64	
TRASFORMAZIONE LATTE OVINO (per ql. latte)	ql.	12	15,89	12	15,89	
UVA (lavorazione e trasformazione)						
TRASFORMAZIONE UVA	ql.	12	4,03	12	4,03	

IMBOTTIGLIAMENTO	hl	12	19,84	12	19,84	
MACELLAZIONE E LAVORAZIONE CARNI						
SUINI (peso morto compresa la sezionatura in tagli anatomici)	ql.	12	6,26	12	6,26	
BOVINI (peso morto comprese sezionature in tagli anatomici)	ql.	12	11,36	12	11,36	
POLLAME (peso morto)	ql.	12	6,26	12	6,26	
LAVORAZIONE CARNE SUINA (per prodotto finito fresco)	ql.	12	44,58	12	44,58	
STAGIONATURA PROSCIUTTO (peso fresco)	ql.	12	85,49	12	85,49	
LAVORAZIONE UOVA	ql.	12	5,54	12	5,54	
LAVORAZIONE CARNE BOVINA (per prodotto finito)	ql.	12	49,83	12	49,83	
CONIGLI (peso morto)	ql.	12	18,11	12	18,12	
ESSICAZIONE / STOCCAGGIO						
MAIS (a peso verde)	ql.	6	1,37	6	1,37	0,68
RISO (a peso verde)	ql.	6	2,30	6	2,30	1,15
MEDICA (peso farina)	ql.	6	13,59	6	13,59	6,79
STOCCAGGIO CEREALI	ql.	6	0,79	6	0,79	0,40

MOLITURA E MANGIMISTICA						
MOLITURA CEREALI	ql.	12	1,59	12	1,59	
PILATURA RISO	ql.	12	1,59	12	1,59	
PRODUZIONE MANGIMI	ql.	12	2,80	12	2,80	
SELEZIONE SEMENTI						
GRANO ED ALTRI CEREALI	ql.	9	2,80	9	2,80	2,10
MEDICA ED ALTRE FORAGGERE	ql.	9	21,13	9	21,13	15,85
ORTAGGI (carote, cipolle, lattuga, cavoli, melanzane, ecc.)	ql.	9	98,93	9	98,93	74,20
BIETOLE	ql.	9	30,84	9	30,84	23,13
*Valori conduzione approvati nell'anno 1997 rivalutati secondo il coefficiente ISTAT "INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - GENERALE" al mese di settembre 2013	il coefficient se di settembı	e ISTAT "IN re 2013	VDICI NAZIONA	ALI DEI PR	EZZI AL CONSU	MO PER LE

	Allegato 2
	Fac-simile domanda
All'Organ	nismo di garanzia
Alla Band	ca
Domanda di contrib	outo
in regime "de minimis" ai sensi del del 18 dicembre 2013, relativo all'app 107 e 108 del trattato sul funzionama agli aiuti «de minimis» nel settore agn	olicazione degli articoli ento dell'Unione europea
L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, come ottobre 2006, n. 17.	modificata dalla L.R. 2
Delibera regionale n del	
Il sottoscritto	
Codice Fiscale	
Titolare dell'azienda denominata	
CUAA Azienda	
Domicilio o sede legale (al domicili indicata saranno trasmessi tutti gli a in corso)	5
Indirizzo	Numero Civico
C.A.P Comune	Provincia
Telefono Fax	

CHIEDE

(1) (ai fini della ammissibilità all'aiuto l'importo del prestito non deve essere inferiore a 6.000 Euro)

INFORMATO CHE

- le agevolazioni richieste con la presente domanda sono soggette alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel citato Reg. (CE) n. 1408/2013;
- non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa con altre agevolazioni pubbliche ottenute per gli stessi scopi contributivi;

DICHIARA

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace

(barrare con una \mathbf{X} e compilare le caselle interessate, ove necessario)

di non aver percepito aiuti "de minimis", ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 e Reg. (UE) n. 1408/2013;

di aver percepito aiuti "de minimis" , ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007 e Reg. (UE) n. 1408/2013, nella somma di € ______, riferita all'intervento attivato dall'Ente

e si impegna a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della presente dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul Programma oggetto della domanda.

che la propria azienda è, in relazione ai parametri definiti al punto 9. del citato Programma:

azienda agricola condotta da giovane imprenditore, con età inferiore ai 40 anni, cioè che non ha ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda.

azienda agricola che nel corso della campagna agraria 2013/2014 ha contratto il prestito di conduzione agevolato in regime de minimis, attivato dai diversi Enti

pubblici, per € _____ riferito alla
campagna agraria 2013/2014;

situata in area territoriale classificata svantaggiata;

dichiara inoltre

- di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- che l'impresa ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma prevalente;
- che l'impresa è iscritta alla CCIAA sezione speciale Imprese agricole;
- che l'impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato;
- che l'impresa presenta una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- che l'impresa non ha procedure fallimentari in corso;
- che l'impresa non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria;
- che l'impresa si impegna a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima della concessione dell'aiuto;
- che ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- che l'ordinamento colturale (superficie condotta in ambito regionale) e gli allevamenti aziendali (numero dei capi degli allevamenti localizzati sul territorio regionale espressi come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso) riportati nella scheda (Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente domanda, sono quelli desumibili dal proprio fascicolo anagrafico validato;
- che si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto sopra dichiarato.

comunica

di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali

guale	parte	integrante	della	presente	dichiarazione:
quarc	parte	TITCCGLATICC	acta	PICBCIICC	architararione,

Il sottoscritto allega
quale parte integrante della presente dichiarazione:
scheda aziendale, secondo lo schema di cui all'Allegato la alla presente domanda, riportante colture ed allevamenti praticati nonché il prestito richiesto.
Data,
In fede
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione o sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Spazio riservato all'eventuale autentica della firma
Estremi del documento di riconoscimento
Rilasciato da il il
Firma

Consenso dell'Interessato al trattamento di propri dati personali

(art. 23 - D.Lgs. 196/2003)

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, si esprime il consenso al trattamento dei dati che riguardano l'azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, da parte di codesto Organismo di garanzia per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla comunicazione ai terzi rientranti nell'ambito delle categorie di soggetti individuati nell'informativa e nell'apposito elenco a disposizione dei Soci e nei locali dell'Organismo di garanzia.

In particolare si esprime il consenso a che i dati forniti possano essere comunicati e trattati da Enti che rilevano rischi finanziari e a loro volta li comunicano al sistema bancario, a sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e delle società finanziarie, a società di recupero crediti, a società di imbustamento e smistamento di corrispondenza, a società di servizi per l'acquisizione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dai Soci ed afferenti lavorazioni dell'Organismo di garanzia.

Si esprime il consenso al trattamento anche di dati riferibili all'azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, rientranti tra quelli "sensibili" in base al D.Lgs. 196/2003, quando ciò sia funzionale all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla nostra azienda.

Luogo	е	data		

Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa

Firma

Allegato 1 al fac-simile di domanda

Domanda azienda CUAA:

Descrizione coltura o allevamento	Ettari / numero capi	Parametro valore unitario / anno (in Euro)	Importo prestito a tasso agevolato (in Euro)
Barbabietole		1.122,80	
Frumento		726,46	
Girasole		1.122,80	
Mais da granella		1.122,80	
Mais ceroso		1.122,80	
Orzo		726,46	
Riso		1.122,80	
Sorgo		1.122,80	
Carote		1.122,80	
Cipolle		2.970,87	
Fagiolini		1.122,80	
Patate		2.970,87	
Piselli		1.122,80	
Pomodoro		2.970,87	
Spinaci		1.122,80	
Cocomeri		2.970,87	
Meloni		2.970,87	
Fragole		2.970,87	
Actinidia		7.262,22	
Albicocche		7.262,22	
Cachi		7.262,22	
Ciliegie		7.262,22	
Mele		7.262,22	
Nettarine		7.262,22	
Pere		7.262,22	
Pesche		7.262,22	
Susine		7.262,22	
Colture protette e vivai (non da frutto)		13.863,93	
Vivai da frutto		39.611,24	
Vite		3.961,12	
Foraggere		561,13	
Funghi		5,61	
Altre (indicare)			

Tare e incolti	0,00	
Set-aside	0,00	
Totale produzioni		
Vacche per la produzione di latte alimentare (esclusa rimonta)	1.408,70	
Vacche per la produzione di latte ad uso caseario (esclusa rimonta)	2.553,18	
Bovini da carne (esclusa rimonta)	968,61	
Svezzamento vitelli	326,13	
Vitelli	968,61	
Manze	968,61	
Vitelloni	968,61	
Equini	968,61	
Suini da ingrasso	229,50	
Scrofe da riproduzione (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg.)	704,39	
Ovini - Caprini	176,65	
Polli da carne	2,30	
Ovaiole	3,67	
Pollastre	3,67	
Conigli (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.)	61,90	
Altre (indicare)		
Totale Allevamenti		
Altre (indicare)		
Altre (indicare)		
Totale Lavorazione Trasformazione e Conservazione		
Altre (indicare)		
Totale generale		

Allegato 3

Zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento CEE n. 1257/1999, come identificati dall'art. 3 della Direttiva n. 75/268/CEE riconosciuta con Direttiva n. 75/273/CEE del Consiglio della Comunità Europea, poi successivamente modificata con Decisione della Commissione, n. 89/251/CEE

Codice ISTAT	Provincia	Comune	Delimitazione	art. 3 Dir. 268/75/CEE
37006	ВО	BOLOGNA	P	par.4
37007	ВО	BORGO TOSSIGNANO	Т	par.3
37010	ВО	CAMUGNANO	Т	par.3
37012	ВО	CASALFIUMANESE	Т	par.3
37013	ВО	CASTEL D'AIANO	Т	par.3
37014	ВО	CASTEL DEL RIO	Т	par.3
37015	ВО	CASTEL DI CASIO	Т	par.3
37018	ВО	CASTELLO DI SERRAVALLE	Т	par.4
37020	ВО	CASTEL SAN PIETRO TERME	P	par.3
37022	ВО	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Т	par.3
37026	ВО	FONTANELICE	Т	par.3
37027	ВО	GAGGIO MONTANO	T	par.3
37029	ВО	GRANAGLIONE	T	par.3
37031	ВО	GRIZZANA MORANDI	Т	par.3
37033	ВО	LIZZANO IN BELVEDERE	Т	par.3
37034	ВО	LOIANO	Т	par.3
37036	ВО	MARZABOTTO	Т	par.3
37040	ВО	MONGHIDORO	Т	par.3
37041	ВО	MONTERENZIO	Т	par.3
37042	ВО	MONTE SAN PIETRO	Т	par.4
37043	ВО	MONTEVEGLIO	P	par.4
37044	ВО	MONZUNO	Т	par.3
37046	ВО	OZZANO DELL'EMILIA	P	par.3
37047	ВО	PIANORO	P	par.4

37049	ВО	PORRETTA TERME	T	par.3
37051	ВО	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T	par.3
37054	ВО	SAN LAZZARO DI SAVENA	P	par.3
37057	ВО	SASSO MARCONI	T	par.4
37058	ВО	SAVIGNO	T	par.3
37059	ВО	VERGATO	T	par.3
38002	FE	BERRA	T	par.5
38005	FE	CODIGORO	T	par.5
38006	FE	COMACCHIO	P	par.5
38014	FE	MESOLA	Т	par.5
38020	FE	RO	Т	par.5
38025	FE	GORO	T	par.5
40001	FC	BAGNO DI ROMAGNA	Т	par.3
40007	FC	CESENA	P	par.3
40009	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Т	par.4
40011	FC	DOVADOLA	T	par.4
40014	FC	GALEATA	Т	par.3
40019	FC	MELDOLA	P	par.3
40020	FC	MERCATO SARACENO	T	par.3
40022	FC	MODIGLIANA	T	par.4
40031	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Т	par.3
40032	FC	PREDAPPIO	P	par.3
40033	FC	PREMILCUORE	T	par.3
40036	FC	ROCCA SAN CASCIANO	Т	par.3
40037	FC	RONCOFREDDO	Т	par.4
40043	FC	SANTA SOFIA	Т	par.3
40044	FC	SARSINA	Т	par.3
40046	FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Т	par.3
40049	FC	TREDOZIO	T	par.3

40050	FC	VERGHERETO	Т	par.3
36011	МО	FANANO	Т	par.3
36014	MO	FIUMALBO	Т	par.3
36016	MO	FRASSINORO	Т	par.3
36017	МО	GUIGLIA	Т	par.3
36018	МО	LAMA MOCOGNO	Т	par.3
36020	МО	MARANO SUL PANARO	P	par.3
36024	МО	MONTECRETO	Т	par.3
36025	МО	MONTEFIORINO	Т	par.3
36026	МО	MONTESE	T	par.3
36029	МО	PALAGANO	Т	par.3
36030	МО	PAVULLO NEL FRIGNANO	Т	par.3
36031	МО	PIEVEPELAGO	Т	par.3
36032	МО	POLINAGO	Т	par.3
36033	МО	PRIGNANO SULLA SECCHIA	Т	par.3
36035	МО	RIOLUNATO	Т	par.3
36042	МО	SERRAMAZZONI	Т	par.3
36043	МО	SESTOLA	Т	par.3
36047	МО	ZOCCA	Т	par.3
33004	PC	BETTOLA	Т	par.3
33005	PC	BOBBIO	Т	par.3
33009	PC	CAMINATA	Т	par.4
33015	PC	CERIGNALE	Т	par.3
33016	PC	COLI	Т	par.3
33017	PC	CORTE BRUGNATELLA	Т	par.3
33019	PC	FARINI	Т	par.3
33020	PC	FERRIERE	Т	par.3
33025	PC	GROPPARELLO	Т	par.4
33026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	Т	par.4

33028	PC	MORFASSO	Т	par.3
33029	PC	NIBBIANO	Т	par.4
33030	PC	OTTONE	T	par.3
33031	PC	PECORARA	T	par.4
33033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T	par.4
33034	PC	PIOZZANO	T	par.4
33038	PC	RIVERGARO	P	par.3
33043	PC	TRAVO	P	par.3
33044	PC	VERNASCA	T	par.4
33047	PC	ZERBA	T	par.3
34001	PR	ALBARETO	T	par.3
34002	PR	BARDI	T	par.3
34003	PR	BEDONIA	T	par.3
34004	PR	BERCETO	T	par.3
34005	PR	BORE	Т	par.3
34006	PR	BORGO VAL DI TARO	T	par.3
34008	PR	CALESTANO	T	par.3
34011	PR	COMPIANO	T	par.3
34012	PR	CORNIGLIO	Т	par.3
34013	PR	FELINO	P	par.3
34017	PR	FORNOVO DI TARO	P	par.3
34018	PR	LANGHIRANO	P	par.3
34019	PR	LESIGNANO DE'BAGNI	P	par.3
34022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	Т	par.3
34024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Т	par.3
34026	PR	PALANZANO	Т	par.3
34028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	Т	par.3
34031	PR	SALA BAGANZA	P	par.3
34035	PR	SOLIGNANO	T	par.3

34038	PR	TERENZO	Т	par.3
34039	PR	TIZZANO VAL PARMA	Т	par.3
34040	PR	TORNOLO	Т	par.3
34044	PR	VALMOZZOLA	Т	par.3
34045	PR	VARANO DE'MELEGARI	Т	par.3
34046	PR	VARSI	Т	par.3
39004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
39005	RA	CASOLA VALSENIO	Т	par.3
35003	RE	BAISO	Т	par.3
35007	RE	BUSANA	Т	par.3
35011	RE	CARPINETI	Т	par.3
35013	RE	CASINA	Т	par.3
35016	RE	CASTELNOVO NE' MONTI	Т	par.3
35018	RE	CANOSSA	Т	par.3
35019	RE	COLLAGNA	Т	par.3
35025	RE	LIGONCHIO	Т	par.3
35031	RE	RAMISETO	Т	par.3
35041	RE	TOANO	Т	par.3
35042	RE	VETTO	Т	par.3
35043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T	par.4
35044	RE	VIANO	Т	par.3
35045	RE	VILLA MINOZZO	Т	par.3
41011	RN	CASTELDELCI	Т	par.3
99004	RN	GEMMANO	Т	par.4
41024	RN	MAIOLO	T	par.3
99006	RN	MONDAINO	Т	par.4
99008	RN	MONTEFIORE CONCA	Т	par.4
99009	RN	MONTEGRIDOLFO	Т	par.4
99010	RN	MONTESCUDO	Т	par.4

41039	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3
41042	RN	PENNABILLI	Т	par.3
99015	RN	SALUDECIO	Т	par.4
41053	RN	SAN LEO	Т	par.3
41024	RN	SANT'AGATA FELTRIA	Т	par.3
41063	RN	TALAMELLO	P	par.3
99019	RN	TORRIANA	P	par.3
99020	RN	VERUCCHIO	P	par.3

P = parzialmente delimitato

T = totalmente delimitato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2014, N. 1135

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione programma operativo 2015 con valenza di avviso pubblico misura "investimenti"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che abroga il Regolamento (CE) 1234/2007;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni
- il Regolamento Delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;
- il Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vitivinicolo, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmesso alla Commissione con nota prot. 1834 del 1º marzo 2014 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che contiene tra l'altro la ripartizione dello stanziamento previsto dall'OCM vino tra le misure da realizzare nel quinquennio 2017 2018;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1831 del 4 marzo 2011 recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti", come da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 294 del 10 ottobre 2012;

Visto inoltre il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto infine il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Comunicazione ARES (2013) 3202451 dell'8 ottobre 2013 (Versione 9) della quale si è preso atto con deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013;

Preso atto che il citato Decreto n. 1831/2011, come da ultimo modificato dal Decreto n. 294/2012 prevede:

- la concessione di un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trasformazione, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
 - l'adozione da parte delle Regioni delle determinazioni

per applicare la Misura Investimenti, ivi compresa l'individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità;

Atteso

- che le operazioni individuate e riportate nel citato Decreto Ministeriale n. 1831/2011, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 294/2012, sono redatte in coerenza con i criteri di demarcazione e complementarietà definiti nella II parte del PSR versione 9 Capitolo 10. "Informazioni sulla complementarietà con le Misure finanziate dagli altri strumenti della Politica Agricola Comune, attraverso la Politica di Coesione nonché dallo strumento comunitario di sostegno della pesca";
- che con la predetta modifica al PSR (versione 9) si è inoltre stabilito che, a partire dal 1° luglio 2013 e fino al termine della programmazione, il Programma Nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, intervenga per tutte le tipologie di intervento previste nell'ambito della Misura 121 e che, di conseguenza, nell'ambito del PSR la suddetta Misura non verrà attivata a favore del settore vitivinicolo;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 giugno 2014 recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015" che ha ripartito tra le Regioni, relativamente all'anno 2015, la dotazione finanziaria per l'attuazione della Misura Investimenti, assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di Euro 3.852.315,00;

Ritenuto pertanto di procedere con la presente deliberazione all'approvazione del Programma Operativo - con contestuale funzione di Avviso pubblico - per la concessione di aiuti a valere sulla Misura "Investimenti" inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo per il 2015 a valere sulle risorse nazionali, nella formulazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Considerato infine che l'intervento in oggetto rientra a tutti gli effetti fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997 in quanto - ai fini della massima efficacia della scelta programmatoria - occorre prevedere una gestione diretta a livello regionale;

Ritenuto, infine, necessario per semplificare la fase gestionale, prevedere che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo oggetto della presente deliberazione ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo possano essere assunte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunisticovenatorie;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1621 in data 11 novembre 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33" e n. 68 in data 27 gennaio 2014 recante "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016";

Richiamate infine:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-

Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4:

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento ed aggiornamento della delibera n. 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Agricoltura Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi, delibera:

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di approvare nella formulazione di cui all'Allegato l al presente atto - il Programma Operativo della Misura "Investimenti" Annualità 2015, inclusa nel Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo a valere sulle risorse nazionali di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 giugno 2014;

- 3) di dare atto che la gestione del Programma di cui al precedente punto 2) è di competenza diretta del'Amministrazione regionale in quanto l'intervento rientra, a tutti gli effetti, fra quelli previsti dall'articolo 2, lettera l) della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997;
- 4) di stabilire che eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo di cui al punto 2) ed eventuali modifiche ai tempi fissati per il procedimento amministrativo siano disposte con determinazione del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie;
- 5) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- 6) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Aiuti alle imprese provvederà all'invio dello stesso al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ad Agea e ad Agrea, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011.

Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo

Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1308/2013

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

Misura "Investimenti" Annualità 2015

DISPOSIZIONI GENERALI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

Regolamento Delegato (UE) n. 612/2014 della Commissione dell' 11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e modifica il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, per quanto riguarda le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo;

Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vino, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla Commissione Europea il 1° marzo 2014;

Decreto Ministeriale n. 1831 del 4 marzo 2011 recante Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della Misura degli Investimenti, come da ultimo modificato dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 294 del 10 ottobre 2012;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 giugno 2014 recante "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa all'anno 2015";

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Emilia-Romagna nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con comunicazione ARES (2013) 3202451 dell'8 ottobre 2013 – (versione 9), della quale si è preso atto con deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013 – quale risultante dalle modificazioni proposte con deliberazioni n. 1036 del 23 luglio 2013 e dal negoziato condotto con i Servizi della Commissione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico venatorie.

FINALITA'

La Misura Investimenti, attivata nell'ambito del Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, è finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle imprese.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- garantire un concreto trasferimento dei benefici economici ai produttori di base, anche in termini di remunerazione della materia prima;
- valorizzare le produzioni di qualità.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma Operativo - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - è a valere sulle risorse destinate alla Misura "Investimenti" dal Programma Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo per l'annualità 2015 (Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 20 giugno 2014) pari a Euro 3.852.315,00.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli - individuati alla parte II all'allegato II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto.

LOCALIZZAZIONE

L'azione è riferita all'intero territorio della Regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

L'aiuto viene accordato:

 a) alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli, quali precedentemente definiti, attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi (acquisto e/o conferimento da soci) e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative; b) alle imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni e che sostengono l'onere finanziario delle iniziative.

Dette imprese devono investire in strutture di trasformazione e/o commercializzazione ubicate sul territorio regionale.

Le imprese richiedenti devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe delle Aziende Agricole, con situazione dei dati debitamente validata, conformemente a quanto previsto dal R.R. n. 17/2003.

Sono ammesse ad aiuto:

- microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni di attuazione definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

L'allegato A) al presente Programma Operativo sintetizza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, i parametri e la metodologia per il calcolo della dimensione di impresa per tutte le tipologie di beneficiari.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali quali:

- 1. costruzione/ristrutturazione di immobili;
- 2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici funzionali all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- 3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali;
- 4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce;
- 5. acquisto di software;
- 6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato.

La voce di spesa di cui al punto 6. non può superare il 5% del costo complessivo del progetto.

Per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare:
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;
- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
- f) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica.

Gli investimenti di cui alla lettera e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

3. LIMITI E DIVIETI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che già beneficiano, al momento della concessione dell'aiuto, di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta quali definite al punto 2;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- gli investimenti non strettamente funzionali ad un miglioramento e/o potenziamento e/o innovazione del un processo produttivo aziendale;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;

- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- acquisto di impianti e macchinari generici;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale;
- spese di noleggio attrezzature;
- investimenti oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di mutui/prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

Si specifica inoltre che ai sensi dell'articolo 50 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

4. NATURA DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali calcolati sul totale della spesa ammissibile:

- 40% nel caso di progetti proposti da microimprese, piccole, medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e delle disposizioni attuative previste dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005;
- b) 20% nel caso di progetti proposti da imprese intermedie, definite quali imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta raccomandazione che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro.

Le suddette condizioni devono essere possedute e comprovate al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Gli aiuti non sono cumulabili con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo disposti.

5. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di Euro 20.000,00 ed una dimensione massima di Euro 1.000.000,00.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese tecniche.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti, inferiore ai valori minimi sopraindicati.

E' data peraltro facoltà alle imprese richiedenti di presentare progetti superiori ai suddetti importi massimi. In questo caso il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto dei limiti di spesa precedentemente definiti.

E' ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare uno o più stabilimenti ed un solo sito internet finalizzato all'e-commerce.

Non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento o cantina aziendale e/o punto vendita.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Le imprese richiedenti potranno accedere ai benefici di cui al presente Programma Operativo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.

Ai fini dell'accesso al sostegno previsto i soggetti già precedentemente definiti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Programma Operativo;
- b) dimostrare che l'investimento proposto determini una concreta ricaduta in termini di ridistribuzione di reddito, di certezza di ritiro del prodotto e di servizi offerti sui produttori agricoli di base;
- c) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
- d) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) relazione di progetto e relativi allegati tecnici;
- b) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima conferita da produttori di base singoli o associati, da statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo, sono indicate nell'Allegato B al presente Programma Operativo;

- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o
 trasformazione quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D.
 Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni: bilancio e/o
 contabilità IVA;
- c) estremi del titolo abilitativo rilasciato dal Comune (permesso di costruire);

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato.

Nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante attestante la contestuale disponibilità dell'immobile cui sono destinati;

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente;

La concessione del contributo sarà inoltre subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

L'impresa deve inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL, che verrà controllata d'ufficio successivamente al ricevimento della domanda, ai sensi della normativa vigente.

7. CRITERI DI PRIORITA'

I progetti che rientrano nei settori e nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti e le condizioni di cui al presente Avviso pubblico, verranno valutati utilizzando quali criteri di ordinamento le seguenti tipologie di priorità:

7.1 Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni ottenute da uve certificate biologiche ai sensi dei Regg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e conseguente normativa nazionale di attuazione, ed ha un peso massimo di 10 punti.

Sono attribuiti 10 punti nel caso del 100% di produzioni biologiche (0,1 punto per ogni punto percentuale).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra i quantitativi di materia prima (uva) dai quali è prodotto il vino, rapportato ai quantitativi totali della materia prima (uva) certificata biologica. I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli risultanti dall'ultima

dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2014 vendemmia 2013-2014).

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il richiedente deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante in cui siano indicati i quantitativi di materia prima biologica, supportata da idonea certificazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione.

Nel caso di soggetti che trasformino uva acquisita da terzi o che lavorino vino acquisito da terzi la dichiarazione dovrà contenere i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i e CUAA dei soggetti cedenti e certificazione rilasciata per ciascuno dal rispettivo Organismo di Certificazione.

Il punteggio sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

7.2 Produzioni di qualità

Il criterio fa riferimento alle produzioni della viticoltura DOCG, DOC, IGT riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" e conformi al Reg. (CE) n. 607/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono attribuiti:

- 1) 20 punti nel caso del 100% di produzioni DOCG (0,2 punto per ogni punto percentuale);
- 2) 15 punti nel caso del 100% di produzioni DOC (0,15 punto per ogni punto percentuale);
- 8 punti nel caso del 100% di produzioni IGT (0,08 punto per ogni punto percentuale).

Per le **produzioni di qualità di cui ai punti 1) e 2)** il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra il quantitativo totale di prodotto finito (vino), rapportato ai quantitativi del medesimo prodotto finito DOGG e DOC.

I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2014 vendemmia 2013-2014).

Il punteggio sarà attribuito sulla base dei dati dell'organismo di controllo Valoritalia con riferimento alle produzioni dell'ultimo anno solare precedente alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di soggetti che trasformino uva acquisita da terzi o che lavorino vino acquisito da terzi occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante contenente i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i CUAA dei soggetti cedenti.

Il punteggio sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

Per **le produzioni di qualità di cui al punto 3)** il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra il quantitativo totale di uva lavorata e quello di uva rivendicata per IGT

(ql.i). I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (gennaio 2014 vendemmia 2013-2014).

Nel caso di soggetti che trasformino uva acquisita da terzi o che lavorino vino acquisito da terzi occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante contenente i seguenti riferimenti:

Ragione/i Sociale/i e rispettivo/i CUAA dei soggetti cedenti.

Il punteggio sarà attribuito d'ufficio in funzione di quanto dichiarato in domanda.

7.3 Certificazioni

Il criterio fa riferimento a certificazioni già in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto ed ha un peso complessivo di **5 punti**.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- Certificazione secondo le normative OHSAS 18001 sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità, intestate all'impresa richiedente. A questa certificazione è attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2005 sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità, intestate all'impresa richiedente. A questa certificazione sono attribuiti **2 punti**; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A questa certificazione è attribuito **1 punto**; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento, rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A queste certificazioni è attribuito 1 punto; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

8. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione della graduatoria, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 7), verranno ordinati in base ai seguenti criteri di precedenza da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- soggetti in possesso di "rating di legalità delle imprese" (articolo 5-ter del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base;

investimenti con maggiore importo di spesa ammissibile.

In caso di ulteriore parità precederanno gli investimenti proposti da imprese con maggior fatturato.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (SOP) secondo le modalità procedurali e la specifica modulistica approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato al 29 settembre 2014.

Nell'ipotesi di presentazione semi-elettronica, con protocollazione presso gli uffici regionali, le domande dovranno pervenire al Servizio Aiuti alle imprese entro e non oltre le ore 13.00 del predetto giorno di scadenza. Le domande inviate mediante il servizio postale, corrieri privati, agenzie di recapito devono rispettare la suddetta scadenza. Tale forma di recapito è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non giungesse al predetto Servizio in tempo utile.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti disposti dal presente Programma Operativo.

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, <u>pena la non</u> ammissibilità:

- scheda relativa agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento di cui all'allegato C;ù
- 2) delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:
 - l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
 - l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 10 anni gli impianti fissi e per almeno 5 anni i macchinari e le attrezzature mobili ammessi a contributo, dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, così come stabilito dall'art. 19 della L.R. n. 15 del 30 maggio 1997.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento dei suddetti impegni;

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, intermedia) con allegati gli schemi di cui al comma 6 dell'articolo 4 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, debitamente compilati;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente;
- 5) progetto definitivo composto di: sintetica relazione tecnica descrittiva dell'investimento che si intende realizzare, computo metrico estimativo analitico, disegni, layout e preventivi.

Tale progetto, dovrà essere elaborato secondo le indicazioni che seguono:

- per le spese relative alle opere edili ed affini propriamente dette (a misura), si dovrà applicare il "Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura Adeguamento 2007" approvato con deliberazione regionale n. 1834 del 26 novembre 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 183 del 18 dicembre 2007 e successive integrazioni (scaricabile nella versione aggiornata alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico dal sito E-R Agricoltura). Per le voci non contemplate dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato;
- tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotati che riproducano la situazione prima dell'intervento:
- opere a preventivo (opere edili ed affini complementari; strutture prefabbricate; impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc.; macchinari; attrezzature; impianti specifici; investimenti immateriali): il calcolo della spesa dovrà essere fatto sulla base d'offerta contenuta nei preventivi di almeno tre diverse imprese fornitrici specializzate ed in concorrenza tra loro, omogenei per oggetto, datati e sottoscritti. Occorre inoltre predisporre apposito prospetto di raffronto, con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta, firmato dal Legale Rappresentante ed asseverato da professionista/i di provata esperienza (Allegato D);
- per quanto riguarda le autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in progetto il beneficiario dovrà indicare in apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal Legale Rappresentante gli elementi indispensabili per il reperimento dei documenti (tipologia ed estremi del documento) indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato) in applicazione dell'art. 43 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni (Legge 183/2011).

Nel caso il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto, occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante in cui siano riportati gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Sarà cura del beneficiario comunicare tempestivamente, ad avvenuto rilascio, i dati relativi allo stesso al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria. Detti estremi dovranno obbligatoriamente essere formalmente trasmessi al Servizio Aiuti alle

imprese entro e non oltre il **31 ottobre 2014,** pena la decadenza della domanda di aiuto.

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato;

- 6) nel caso di investimenti rivolti esclusivamente all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature: dichiarazione a firma del Legale Rappresentante circa l'attuale disponibilità dell'immobile cui sono destinate;
- 7) dimostrazione dell'esistenza di impegni e/o vincoli contrattuali già in essere fra l'impresa ed i produttori agricoli comprovati come segue:
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano prevalentemente materia prima conferita da produttori di base singoli o associati: statuto o regolamento in base al quale risulti il rapporto di conferimento da parte dei soci;
 - per le imprese che trasformano e/o commercializzano materia prima non conferita da produttori di base singoli o associati:
 - contratti di acquisto stipulati con produttori agricoli singoli o associati che quantifichino la ricaduta di cui i produttori stessi beneficiano;
 - contratti di acquisto stipulati con altre imprese di trasformazione e/o commercializzazione che identifichino i produttori agricoli e quantifichino la ricaduta di cui beneficiano.

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale ed essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto. Ulteriori elementi riguardanti contenuti, tipologie, decorrenza, modalità di rinnovo contenute nell'Allegato B al presente Programma Operativo;

- per le imprese agricole di base che svolgono l'attività di commercializzazione e/o trasformazione quale attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni: bilancio e/o contabilità IVA;
- 8) dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi,
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante nel caso di imprese individuali o società di persone;

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti;
- 9) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 150.000 Euro: dichiarazione sostitutiva per i controlli "antimafia" previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", secondo il modello di cui all'Allegato E
- 10) prospetto contenente i seguenti dati: matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, nonché tipologie di CCNL applicata al personale di cui all'Allegato F.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui ai precedenti punti 7. e 8.

10. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie. Detta istruttoria dovrà concludersi **entro 45 giorni**, calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza del presente avviso pubblico.

A tal fine, il Responsabile del predetto Servizio, acquisite le designazioni del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali, individua i collaboratori regionali che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;
- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti ed integrazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati

dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Nel caso le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze presentate risultate ammissibili, non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero progressivo di domanda AGREA.

Il Responsabile del procedimento acquisirà dal Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali gli elementi necessari per l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009 ed alle produzioni di qualità ai fini dell'attribuzione dei punteggi di priorità.

Compete infine al Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese l'effettuazione degli ulteriori controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi del procedimento le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

11. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

Il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, entro 10 giorni dalla conclusione della suddetta istruttoria, assumerà uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente ai fini dell'accesso agli aiuti verranno invitate a confermare formalmente la volontà a realizzare il progetto presentato.

La suddetta conferma dovrà essere prodotta entro 10 giorni calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta. In caso di mancato rispetto di detto termine l'impresa beneficiaria decadrà dalla possibilità di accedere ai benefici previsti.

Successivamente, il dirigente competente – in esito all'istruttoria tecnica specifica svolta sugli atti progettuali - provvederà, con propri atti formali, all'approvazione in via definitiva della spesa ammessa, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti, alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce di beneficiari verranno utilizzate nell'ambito della graduatoria stessa.

12. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I progetti approvati dovranno essere realizzati inderogabilmente entro il termine del 31 luglio 2015.

Non sono ammesse varianti ai progetti iniziali: ciò premesso di norma non sono considerate varianti gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche

migliorative, purché contenute nell'ambito del 10% del valore complessivo della singola iniziativa ed i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene, fermo restando il limite di spesa ammesso per il bene in sede di concessione.

13. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Tutte le domande di pagamento dovranno essere inoltrate al Servizio Aiuti alle imprese, utilizzando l'applicativo SOP, predisposto da AGREA, entro e non oltre il termine del 31 luglio 2015 con allegata tutta la documentazione prescritta nell'atto di concessione.

Si anticipa peraltro che la rendicontazione deve essere supportata dai seguenti documenti:

- riepilogo delle spese sostenute, suddivise per le voci indicate in sede di istruttoria di ammissibilità del progetto, al fine di consentire il riscontro della pertinenza dei documenti giustificativi di spesa;
- copia dei giustificativi di spesa. Nel rispetto di quanto disposto dal documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" approvato dal MPAAF saranno ritenuti ammissibili solo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba);

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell'elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di contributo e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo), fatte salve gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità connessi al progetto presentato;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa, che venga ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

14. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, mentre l'erogazione del contributo compete all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell'Emilia-Romagna (AGREA).

L'erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell'esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente l'operazione/intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione.

Resta fermo che – in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

15. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedimentali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al punto 10. afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco prima dell'effettuazione del pagamento per verificare la corretta realizzazione dell'investimento;
- c) "ex post" per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

16. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 15/1997 o in funzione di specifiche disposizioni riconducibili ai provvedimenti di riferimento.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli impianti fissi e quinquennale per ogni altro bene, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 15/1997. Detto vincolo decorre dalla data di acquisizione del bene idoneamente documentata.

17. REVOCHE E SANZIONI

I contributi concessi, anche se già erogati, sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

- non realizzi l'intervento entro i termini stabiliti;
- realizzi opere difformi da quelle autorizzate;
- non ottemperi a specifiche prescrizioni previste nei singoli atti di concessione;
- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 16) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della L.R. n. 15/1997;
- non rispetti le prescrizioni fissate nel presente Programma Operativo e/o nell'atto di concessione;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

In caso di revoca del contributo si procede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. n. 15/1997:

- al recupero delle somme percepite indebitamente, con interesse calcolato a tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa,
- all'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura,

nonché alla segnalazione, se del caso, all'Autorità giudiziaria per eventuali provvedimenti di carattere penale.

Nell'atto formale di revoca verrà fissata la durata dell'esclusione dalle agevolazioni.

La rinuncia alla realizzazione delle opere, inoltrata successivamente alla conferma di volontà alla realizzazione delle stesse ed alla concessione dell'aiuto è equiparata alla non realizzazione del progetto e comporta, oltre alla revoca l'applicazione delle suddette sanzioni ed esclusioni.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo Gianna Claudia Orlandini Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunisticovenatorie – Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, n. 8, 40127, Bologna – Tel.:

+39.051.5274876 - Fax: +39.051.5274669.

19. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza.

Per gli aspetti tecnici e autorizzativi relativi ai progettazione/attuazione di opere ed acquisti

Giovanni Pusceddu

Servizio Aiuti alle imprese – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Regione Emilia-Romagna

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274723 - Fax: +39.051.5274669

Per gli aspetti specifici connessi all'OCM vitivinicola

Massimo Barbieri

Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali – Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie - Regione Emilia-Romagna

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna

Tel.: +39.051.5274507 - Fax: +39.051.5274337

Allegato A

"ELEMENTI PER DEFINIRE LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA"

<u>DEFINIZIONI IN BASE AL DECRETO</u> DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 18/04/2005

MICROIMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati < 10 (ULA)
Fatturato annuo <= 2 Meuro oppure

Totale di bilancio ≤2 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte. per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

PICCOLA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) $\geq 10 \text{ e} < 50$ Fatturato annuo > 2 < 10 Meuro

oppure

Totale di bilancio > 2 e < 10 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci) a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

MEDIA IMPRESA

devono sussistere contemporaneamente 2 condizioni:

N. Occupati (ULA) ≥ 50 e < 250Fatturato annuo $> 10 \leq 50$ Meuro

oppure

Totale di bilancio > 10 e < 43 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974 n. 689 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. Inoltre occorre verificare se ci sono imprese associate e/o collegate. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate

all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due) i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate. Ad eccezione dei casi riportati al punto "IMPRESA ASSOCIATA", un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

N. OCCUPATI (U.L.A.)

Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di bilancio per la determinazione di PMI. Si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per

più di 15 giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

TIPOLOGIA	NUMERO DIPENDENTI	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi 10 per quattro mesi	0,75(*) 3,33(**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3(***)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	2 per nove mesi	0,75(****)

 $(*) - 1 \times 0.75$ (nove dodicesimi) = 0.75 ULA

 $(**) - 10 \times 0.333$ (quattro dodicesimi) = 3.33 ULA

 $(***) - 0.5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

 $(****) - 0.5 \times 2 \times 0.75$ (nove dodicesimi) = 0.75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18 ore, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.

FATTURATO E TOTALE BILANCIO

Fatturato: corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende pertanto l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;

Totale di bilancio: si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

IMPRESA AUTONOMA

E' considerata autonoma l'impresa che non è né associata né collegata. In particolare è autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

IMPRESA ASSOCIATA

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad uno o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) Società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) Università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) Investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) Enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti da bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

IMPRESA COLLEGATA

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) L'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) L'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- L'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) Le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali delle associate.

PARTECIPAZIONE PERSONA/E FISICA/CHE

Un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) La persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
- b) Le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

DEFINIZIONE DI IMPRESA INTERMEDIA

La definizione di impresa intermedia trova supporto esclusivamente al comma 3) dell'articolo 28 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Le imprese intermedie rappresentano una categoria di grandi imprese che soddisfano in alternativa una delle seguenti condizioni:

- N. Occupati (ULA) $\ge 250 \text{ e} < 750$
- Fatturato annuo ≥ 50 Meuro < 200 Meuro

I dati devono riferirsi all'ultimo bilancio chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, **può essere preso a riferimento solo il parametro degli occupati**.

Il rispetto del parametro preso a riferimento deve seguire la stessa metodologia fissata nel Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 per le imprese di dimensione minore.

Allegato B

CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti devono coprire almeno il 75% del prodotto/prodotti (materia prima) da commercializzare e/o trasformare cui l'investimento è dedicato, devono avere durata almeno annuale, devono essere rinnovati fino al terzo anno successivo alla realizzazione del progetto.

La percentuale del 75% è riferita alla materia prima utilizzata nella situazione preinvestimento. Nel caso il progetto proposto comporti un aumento di materia prima lavorata, la concessione dell'aiuto è subordinata all'adeguamento a tale percentuale dei quantitativi di materia prima coperta da contratti ad investimento ultimato.

I contratti devono essere efficaci alla data di presentazione della domanda e sottoscritti da entrambi i contraenti.

Nel caso di investimenti ex novo - proposti da imprese di nuova costituzione o rivolti a produzioni non inserite negli attuali cicli di lavorazione - sono ammessi contratti con decorrenza successiva alla data di presentazione della domanda ed identificata in quella in cui è prevista l'entrata in produzione dell'investimento.

I contratti devono riportare un prezzo di acquisto definito ed espresso in Euro; non sono ammissibili contratti riportanti diciture generiche quali, ad esempio, "miglior prezzo di mercato".

Il periodo di validità del contratto deve essere individuato da date esplicite, ciò vale anche nel caso di clausole di tacito rinnovo.

Le imprese che risultano beneficiarie dell'aiuto hanno l'obbligo di comunicare eventuali modifiche e/o variazioni ai contratti in essere e di fornire tempestivamente la documentazione attestante il rinnovo.

E' contemplata l'eventualità di sostituire il fornitore nel corso del periodo di validità dei contratti, e di modificare riferimenti e/o clausole purché le modifiche non comportino l'introduzione di elementi peggiorativi rispetto a quanto originariamente pattuito.

Di seguito si riporta una traccia riferita ad un contratto stipulato con produttori agricoli di base singoli o associati.

Nel caso il richiedente stipuli contratti con altre imprese di commercializzazione o trasformazione, queste ultime dovranno allegare l'elenco identificativo dei produttori agricoli di base fornitori della materia prima (denominazione azienda, C.F./CUAA), specificando la ricaduta di cui beneficiano.

Si specifica che la traccia non ha carattere di testo vincolante ed è proposta al solo scopo di evidenziare i dati e le clausole obbligatori.

TRACCIA CONTRATTO DI FORNITURA

Fra _	(produttore agricolo)				
	(richiedente del contributo)				
Il sot	ottoscritto, nato a il				
e resi	sidente in, nella sua qualità di Legale	Rappresentante			
della	a(Azienda agricola fornitrice della materia prima)				
con s	sede legale in	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
P.I	C.F./CUAA	_			
	Е				
Il sot	ottoscritto, nato a il				
e resi	sidente in, nella sua qualità di Legale	Rappresentante			
della	a(impresa richiedente del contributo)	<u> </u>			
P.I	C.F./CUAA				
	SI OBBLIGANO RISPETTIVAMENTE				
	Articolo 1				
	Obblighi del fornitore				
•	(la parte fornitrice) si impegna a fornire la seguente quantità di mat	eria prima:			
	Articolo 2				
	Obblighi dell'acquirente				
•	(la parte acquirente) si impegna a ritirare la materia prima sopracita	nta;			
	Articolo 3				
	Prezzo				
•	Il prezzo di acquisto della materia prima viene concordato in Euro(indicare se viene riconosciuto una maggiorazione del prezzo in funzione di oggetti e verificabili parametri qualitativi);				

Articolo 4
Durata
Il presente contratto ha validità per il periodo dal al
Eventuale articolo riferito a specifici servizi offerti dall'acquirente al fornitore
Ulteriori clausole (ritardi nella fornitura, penali, responsabilità per inadempimento, controversie tra le parti, clausole vessatorie, ecc.)
Luogo, data
IL VENDITORE L'ACQUIRENTE
(Doppia firma in caso di clausole vessatorie)

Allegato C

SCHEDA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA

RICHIEDENTE.			
RAGIONE SOCIALE			

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

- 1) Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente;
- 2) Installazioni esistenti;
- 3) Titolo del progetto;

DICHIEDENTE.

- 4) Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento);
- 5) Ubicazione dell'investimento previsto;
- 6) Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

1.	Opere di sistemazione esterna	A misura	€	
2.	Opere edili ed affini propriamente dette	A misura	€	
3.	Opere edili ed affini complementari	A preventivo	€	
4.	Strutture prefabbricate	A preventivo	€	
5.	Impianti specifici	A preventivo	€	
6.	Macchinari specifici	A preventivo		
7.	Arredi	A preventivo		
8.	Creazione/implementazione di siti internet	A preventivo	€	
9.	Acquisto di software	A preventivo	€	
TOT	ALE PARZIALE		ϵ	
10.	Spese tecniche (max 5%)		€	
TOT	ALE GENERALE		ϵ	

- 7) Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate;
- 8) Descrizione dei vantaggi economici derivanti ai produttori agricoli a seguito della realizzazione del progetto.

Allegato D

Prospetto di raffronto tra i preventivi di spesa

LAVORI	PREVENTIVO PRESCEL		1° PREVENTIVO DI 2° PREVENTIV RAFFRONTO RAFFRONT			MOTIVAZIONI DELLA SCELTA	
PREVISTI Ditta, n. prev., data prev. Importo Ditta, n. prev., data prev.		Importo	Ditta, n. prev., data prev.	Importo			
Impianti specit	fici						
1)							
2)							
Macchinari, at	trezzature, arred	li :					
1)							
2)							
Siti Internet							
1)							
2)							
Software	•				•		_
1)							
2)							
Altro (opere ed	dili e affini compl	lementari,	strutture prefabl	ricate, ecc)			
1)							
2)							

Allegato E

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA RICHIESTA ALLA PREFETTURA COMPETENTE DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

II/La sottoscritt	nato a						
		il					
residente a		via					
nella sua qualità di			dell'impresa				
	DICHIARA						
che l'Impresa è iscrit	ta nel Registro delle Imprese di						
con il numero Repert	corio Economico Amministrativo						
Denominazione:							
Forma giuridica:							
Sede:							
Codice Fiscale:							
Data di costituzione:							

OGGETTO SOCIALE				
SEDI SECONDARIE E	UNITA' LOCALI			
CONSIGLIO DI AMMII Numero componenti in c				
COLLEGIO SINDACAI Numero sindaci effettivi:				
Numero sindaci supplent	i			
	TITOLARI DI CAR	ICHE O QUALIFICHE		
Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica	
	DIRETTORI TEC	NICI (OVE PREVISTI)		
Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica	
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI				
Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica	

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA, art. 6 comma 1, lett. b) del D.Lgs 231/2001 (OVE PREVISTO)

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Carica

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

liquidazione, fallimento o concordato prever	o e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di ntivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge ate nel quinquennio antecedente la data odierna.
, il	
	IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

Allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in formato word o a stampatello

l s	ottoscritt_ (nome e coç	gnome)				
nat_	a		Prov.	il		residente
a		via/piazza			n	
Codio	ce Fiscale					
in qu	alità di					
della	società					
bene	apevole delle sanzio fici eventualmente onsabilità					
			DICHIARA			
ai sei	nsi dell' art. 85, comma	a 3 del D.Lgs 159/20)11 di avere i se	guenti familiari co	onviventi di mag	giore età **:
Nome	e		Cognome			
Luog	o e data di nascita					
Nome	e		Cognome			
Luog	o e data di nascita					
Nome	e		Cognome			
Luog	o e data di nascita					
Nome	e		Cognome			
Luog	o e data di nascita					
mate strun	sottoscritto/a dichiai ria di protezione di nenti informatici, e arazione viene resa.	dati personali) cl	he i dati pers	onali raccolti s	aranno trattati,	anche con
	data	-	firma le	eggibile del dichia	arante(*)	

n.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

- L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).
- In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.
- (*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.
- (**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012) si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni.

		Art. 85 del D.Lgs. 159/2011
Impresa individuale	1.	Titolare dell'impresa
•	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	1.	Legali rappresentanti
	2.	membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)
	3.	familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	1.	Legale rappresentante
	2.	Amministratori
	3.	direttore tecnico (se previsto)
	4.	membri del collegio sindacale
	5.	socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
	6.	socio (in caso di società unipersonale)
	7.	membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art.
		2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i
		compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001
	8.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	1.	tutti i soci
	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	1.	soci accomandatari
	2.	direttore tecnico (se previsto)
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	1.	coloro che le rappresentano stabilmente in Italia
	2. 3.	direttore tecnico (se previsto) membri del collegio sindacale (se previsti)
	3. 4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con	1.	Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o
rappresentanza stabile in Italia	1.	direzione dell' impresa
ruppresentanza satone in rana	2.	membri del collegio sindacale (se previsto)
	3.	familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto	1.	Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono
espressamente previsto per le società in		socie della società personale esaminata
nome collettivo e accomandita semplice)	2.	Direttore tecnico (se previsto)
1	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le	1.	legale rappresentante
società cooperative di consorzi cooperativi,	2.	componenti organo di amministrazione
per i consorzi con attività esterna	3.	direttore tecnico (se previsto)
-	4.	membri del collegio sindacale (se previsti)
	5.	ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
		detenga una partecipazione superiore al 10 % oppure detenga una
		partecipazione inferiore al 10 % e che abbia stipulato un patto
		parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 %,
		ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i
		consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
	6.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
	υ.	ramman convivend der soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 3

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività	1.	legale rappresentante	
esterna e per i gruppi europei di interesse	2.	eventuali componenti dell' organo di amministrazione	
economico	3.	direttore tecnico (se previsto)	
	4.	imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante	
		ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)	
	5.	membri del collegio sindacale (se previsti)	
	6.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5	
Raggruppamenti temporanei di imprese	1.	tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede	
		all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come	
		individuate per ciascuna tipologia di imprese e società	
	2.	direttore tecnico (se previsto)	
	3.	membri del collegio sindacale (se previsti)	
	4.	familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3	

ALLEGATO F

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI

Dici	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	G1 (1
Il/La sottoscritto/a, C.Fn	, nato/a a e residente a , in qualità di	(), in via/p.zza
	DICHIARA E ATTESTA (art. 47 d.p.r. 28/12/2000 n. 445)	
	conomiche e finanziarie anomale e la sus presa sulla base di criteri di economicità.	
Tali dati sono desumibili dai da	ati riportati nella denuncia dei redditi alle	egata.
(timbro e firma)	II dichia	rante

N.B. : La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 25 LUGLIO 2014, N. 10358

Delibera di Giunta regionale n. 1123/2014 "Reg. (CE) 1408/2013 e L.R. 43/1997 e sue modifiche. Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli organismi di garanzia, di un aiuto "de minimis" sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Anno 2014 secondo semestre". Precisazioni operative

IL RESPONSABILE

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17, ed in particolare:
- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;
- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;
- il Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo";
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 204 del 1 luglio 2014;
- Considerato che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti *"de minimis"* prevede espressamente:
- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;
- l'erogazione di un importo di Euro 15.000 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
 - i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 475.080.000,00;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1123 del 14 luglio 2014 con la quale è stato approvato un Programma operativo per migliorare le condizioni di accesso al credito di conduzione attraverso la concessione, tramite gli Organismi di garanzia, di un aiuto de minimis sotto forma di concorso interessi a favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Anno 2014 secondo semestre.

Visto il punto 5. "Spese ammissibili a prestito" - dell'Allegato A approvato dalla richiamata deliberazione di Giunta regionale 1123/2014 - ed in particolare il secondo capoverso dello stesso punto:

- La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta, in ambito regionale, nel corso della campagna agricola 2013-2014, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato;

Visto l'allegato A - approvato dalla richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2014 - ed in particolare l'allegato 2 "Fac-simile domanda" predisposto per la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole;

Visto inoltre il punto 15. "Disposizioni finali" - dell'Allegato A approvato dalla stessa deliberazione di Giunta regionale 1123/2014 - con il quale si prevede che eventuali ulteriori precisazioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno fissate con atto formale del Dirigente regionale;

Preso atto che,

- il Programma operativo approvato, dalla più volte citata deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2014, è rivolto alla concessione di contributi sui prestiti a breve termine (massimo 12 mesi) contratti dalle imprese agricole per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti, e pertanto in relazione alla prossima annata agraria 2014/2015;
- al secondo capoverso del punto 5. "Spese ammissibili a prestito" dell'Allegato A approvato dalla richiamata deliberazione di Giunta regionale 1123/2014 per mero errore materiale è stata erroneamente indicata quale campagna agraria di riferimento quella relativa al 2013-2014;
- nel fac-simile di domanda di cui all'allegato 2 del Programma Operativo approvato con deliberazione di Giunta regionale 1123/2014, è opportuno inserire dichiarazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2) del Reg. 1408/2013 in relazione alla "impresa unica";

Ritenuto di dover precisare - al fine della corretta attuazione del presente Programma operativo - che la campagna agraria di riferimento è quella 2014/2015;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1903 del 19 dicembre 2011 con la quale sono stati approvati gli atti dirigenziali di conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e *professional;*

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di precisare che il secondo capoverso del punto 5. "Spese ammissibili a prestito" dell'Allegato A approvato dalla richiamata deliberazione di Giunta regionale 1123/2014 diventa:

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella prevista, in ambito regionale, nel corso della campagna agricola 2014-2015, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio

- regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato;
- 3) di inserire nel fac-simile di domanda di cui all'allegato 2 del Programma operativo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1123/2014 la dichiarazione in relazione alla definizione di impresa unica ai sensi dell'art. 2) del Reg. (UE) 1408/2013;
- 4) di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nonché sul portale agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio

Marco Calmistro